

**DELIBERAZIONE 22 NOVEMBRE 2012**  
**493/2012/R/EFR**

**APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DEI CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO E DEI CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI DA ATTRIBUIRE AI PRODUTTORI IN REGIME DI RITIRO DEDICATO E DI TARIFFA FISSA ONNICOMPRESIVA**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 novembre 2012

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito: decreto interministeriale 18 dicembre 2008);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 in materia di indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 2/09, nonché per dare impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzare le funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/08);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 98/08;
- la deliberazione 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 1/09);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 4/10;
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2012, 140/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 140/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 293/2012/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 343/2012/R/efr);
- la “Memoria per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili” dell’Autorità in data 19 maggio 2011, PAS 12/11;
- la “Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Parlamento e al Governo in materia di separazione dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica dalle altre attività nel mercato elettrico” del 24 maggio 2011, PAS 13/11;

- la “Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e le relative criticità” e la “Proposta al Parlamento e al Governo di strumenti in vista della definizione della politica energetica nazionale”, del 6 ottobre 2011, PAS 21/11 (di seguito: PAS 21/11);
- la Memoria dell’Autorità per l’audizione presso la 10a Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato della Repubblica – “Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: contributo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” - del 9 novembre 2011, PAS 23/11;
- la “Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” in data 1 marzo 2012, 56/2012/I/com;
- il “Rapporto annuale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro dello Sviluppo Economico in materia di monitoraggio dei mercati elettrici a pronti, a termine e dei servizi di dispacciamento: anno 2011 consuntivato”, Rapporto 29 marzo 2012, 112/2012/I/eel;
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento adottato dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa (di seguito: GSE) del 31 ottobre 2012, prot. n. AD/P20120000089, prot. Autorità n. 34779 del 2 novembre 2012 come modificata e integrata con la lettera del 9 novembre 2012, prot. n. AD/P20120000094, prot. Autorità n. 35868 del 12 novembre 2012 (di seguito: lettere del 2 e 12 novembre);
- la lettera dell’Autorità del 14 novembre 2012, prot. n. 36380, inviata al GSE (di seguito: lettera del 14 novembre 2012);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A (di seguito: GSE) del 21 novembre 2012, prot. n. AD/P20120000103, prot. Autorità n. 37516 del 22 novembre 2012 (di seguito: lettera del 21 novembre 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 281/2012/R/efr, l’Autorità ha rivisto la regolazione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- con la deliberazione 281/2012/R/efr, l’Autorità, in particolare ha:
  - definito una prima regolazione del servizio di dispacciamento anche nel caso di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili che costituisce un primo passo dell’applicazione del principio di corretta attribuzione dei costi ai soggetti che contribuiscono a generarli;
  - definito un transitorio iniziale al fine di garantire la necessaria gradualità nella gestione degli impianti di produzione, ferma restando l’esigenza di pervenire rapidamente ad una situazione a regime che sia il più possibile *cost reflective*; e che, durante tale transitorio, vengano applicate franchigie non differenziate per fonte, decrescenti nel tempo, entro le quali gli sbilanciamenti continuino ad essere valorizzati al prezzo zonale orario allocando quindi i relativi oneri all’insieme dei consumatori. Più in dettaglio, l’Autorità ha previsto che i corrispettivi già vigenti per le unità di produzione non abilitate si applichino esclusivamente alla quota dello sbilanciamento effettivo che eccede:

- a) il 20% del programma vincolante modificato e corretto del punto di dispacciamento per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2013;
  - b) il 10% del programma vincolante modificato e corretto del punto di dispacciamento per il periodo compreso tra l'1 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013;
- la nuova regolazione di cui ai precedenti alinea trova applicazione nei confronti degli utenti del dispacciamento, per ogni punto di dispacciamento. Per ogni utente, ciascun punto può comprendere una sola unità di produzione rilevante oppure l'aggregato delle unità di produzione non rilevanti ubicate nella stessa zona e ricadenti nella stessa tipologia;
  - nel caso del provvedimento Cip 6/92, del ritiro dedicato (regolato dalla deliberazione 280/07), della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008 (regolata dalla deliberazione ARG/elt 1/09), della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2011 (regolata dalla deliberazione 343/2012/R/efr), della nuova tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 (regolata dalla deliberazione 343/2012/R/efr) e dello scambio sul posto (regolato dalla deliberazione ARG/elt 74/08), l'utente del dispacciamento in immissione è il GSE; l'energia elettrica immessa viene commercializzata dal GSE e viene remunerata ai produttori sulla base dell'energia elettrica immessa, non dell'energia elettrica programmata in immissione come avviene sul mercato. Pertanto, in caso di sbilanciamento, occorrerebbe trasferire ai produttori (o alla componente A3, a seconda del regime amministrato), non l'intero corrispettivo di sbilanciamento (che include anche il valore di mercato dell'energia) ma solo la cosiddetta "quota residua", pari alla differenza, positiva o negativa, tra i corrispettivi medesimi e il prezzo zonale orario;
  - come già evidenziato nella relazione tecnica allegata alla deliberazione 281/2012/R/efr, nel caso di scambio sul posto, della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008 o del provvedimento Cip 6/92, la "quota residua" dei corrispettivi di sbilanciamento continua a non essere allocata ai produttori. Ciò poiché:
    - gli impianti ammessi allo scambio sul posto sono impianti di potenza fino a 200 kW peraltro ubicati presso i centri di consumo, la cui quantità di energia elettrica immessa è trascurabile rispetto alle immissioni complessive da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;
    - la tariffa fissa di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008 è, per definizione, onnicomprensiva e non prevede l'allocazione ai produttori dei corrispettivi di sbilanciamento (nemmeno nel caso di impianti alimentati da fonti programmabili);
    - il prezzo di ritiro dell'energia Cip 6 è onnicomprensivo e non prevede l'allocazione ai produttori dei corrispettivi di sbilanciamento (nemmeno nel caso di impianti alimentati da fonti programmabili);
  - la deliberazione 281/2012/R/efr, tra l'altro, ha modificato:
    - la deliberazione 280/07, in materia di ritiro dedicato, prevedendo che la "quota residua" dei corrispettivi di sbilanciamento sia allocata ai produttori;
    - la deliberazione ARG/elt 1/09, in materia di tariffa fissa onnicomprensiva di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008, prevedendo che la "quota

- residua” dei corrispettivi di sbilanciamento sia allocata ai produttori limitatamente all’energia elettrica non incentivata prodotta dagli impianti ammessi a beneficiare, in parte, di tale tariffa fissa;
- la deliberazione 343/2012/R/efr (successiva alla deliberazione 281/2012/R/efr) ha previsto che:
    - nel caso di impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare della tariffa fissa onnicomprensiva di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2011, la “quota residua” dei corrispettivi di sbilanciamento sia allocata ai produttori limitatamente all’eventuale energia elettrica non incentivata. Ciò perché tale tariffa fissa è onnicomprensiva e non prevede l’allocazione ai produttori dei corrispettivi di sbilanciamento;
    - nel caso di impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012, la “quota residua” dei corrispettivi di sbilanciamento sia interamente allocata ai produttori. Ciò poiché i medesimi decreti, anche nell’ambito di applicazione delle tariffe fisse onnicomprensive, prevedono che rimangano ferme le determinazioni dell’Autorità in materia di dispacciamento;
  - la predetta “quota residua”, ai sensi delle normative vigenti come sopra richiamate, viene trasferita ai produttori nei soli casi del ritiro dedicato, dell’energia elettrica non incentivata prodotta da impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011 e della nuova tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012;
  - nel caso di unità di produzione non rilevanti, la quota residua è riferita ad un aggregato di unità; l’articolo 8, comma 8.2, dell’Allegato A alla deliberazione 280/07 prevede che il GSE, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione non rilevanti, ripartisca la quota residua tra (ove presenti):
    - unità di produzione Cip 6;
    - unità di produzione in ritiro dedicato;
    - unità di produzione in scambio sul posto;
    - unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva, secondo modalità proposte dal medesimo GSE ed approvate dall’Autorità;
  - l’articolo 8, comma 8.3, dell’Allegato A alla deliberazione 280/07 prevede che il GSE attribuisca ai produttori, secondo modalità autonomamente definite, i corrispettivi di sbilanciamento imputabili alle unità di produzione in regime di ritiro dedicato; e che da tale attribuzione non debbano derivare maggiori oneri in capo alla componente tariffaria A3;
  - l’articolo 4, comma 4.1, lettera b2), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09 ha previsto che il GSE applichi i corrispettivi di sbilanciamento, calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 8, dell’Allegato A alla deliberazione 280/07, anche per l’energia elettrica non incentivata prodotta dagli impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008;
  - l’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, dell’Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr ha previsto che il GSE applichi i corrispettivi di sbilanciamento, calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 8, dell’Allegato A alla deliberazione 280/07, anche per l’energia elettrica ammessa a beneficiare delle nuove tariffe fisse onnicomprensive

di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012, nonché per l'energia elettrica non incentivata prodotta dagli impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2011;

- la partecipazione, da parte del GSE, al Mercato Infragiornaliero, consente di modificare i programmi di immissione in esito al Mercato del Giorno Prima utilizzando previsioni più accurate in quanto più prossime al tempo reale; ciò, pertanto, consente di ridurre i corrispettivi complessivi di sbilanciamento, indipendentemente dai soggetti a cui tali corrispettivi sono allocati;
- per le motivazioni di cui al precedente alinea, gli effetti derivanti al GSE dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero non possono essere disgiunti dai corrispettivi di sbilanciamento;
- la deliberazione ARG/elt 89/09 ha previsto che, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica appartenenti a punti di dispacciamento isolati:
  - l'energia elettrica relativa a offerte di vendita presentate nel Mercato del Giorno Prima sia valorizzata al prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 (cioè al PUN);
  - non sia possibile partecipare al Mercato Infragiornaliero né al Mercato per i Servizi di Dispacciamento;
  - il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, per ciascun periodo rilevante, sia pari al prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A deliberazione n. 111/06 (cioè al PUN).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, comma 4.2, lettera e), dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 prevede che, nell'ambito del ritiro dedicato, il GSE applichi un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, definito dal medesimo GSE; e che tale corrispettivo venga definito nell'ipotesi di allocare ai produttori gli interi costi fissi e variabili associati alla previsione delle immissioni di energia elettrica e alla commercializzazione della medesima energia;
- l'articolo 4, comma 4.1, lettera b3), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09 prevede che il GSE applichi all'energia elettrica non incentivata prodotta dagli impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008 un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, definito dal medesimo GSE secondo i medesimi criteri di cui al precedente alinea;
- l'articolo 5, comma 5.1, lettera b3), dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr prevede che il GSE applichi all'energia elettrica non incentivata prodotta dagli impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2011 un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, definito dal medesimo GSE secondo i medesimi criteri di cui ai precedenti alinea;
- l'articolo 5, commi 5.2, lettera b3), e 5.3, lettera b3), dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr prevedono che il GSE applichi all'energia elettrica non incentivata prodotta dagli impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi pari a 0,05 c€/kWh.

## CONSIDERATO CHE:

- il punto 6 della deliberazione 281/2012/R/efr prevede che, fino al completamento della definizione delle modalità e delle condizioni che garantiscono la separazione, almeno contabile, delle attività di previsione, programmazione e commercializzazione dell'energia elettrica dalle altre attività operate dal GSE, i corrispettivi previsti dall'articolo 4, comma 4.2, lettera e), e dall'articolo 8, comma 8.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, i corrispettivi previsti dall'articolo 4, comma 4.1, lettera b2), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09 e le modalità adottate per la loro quantificazione vengano applicati previa approvazione da parte dell'Autorità; e che, a tal fine, il GSE trasmetta all'Autorità ogni dato utile ai fini della verifica;
- per quanto riportato nei precedenti alinea, il GSE è tenuto a definire:
  - a) le modalità con le quali la quota residua complessiva dei corrispettivi di sbilanciamento, per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione non rilevanti, sia ripartita tra (ove presenti):
    - unità di produzione Cip 6;
    - unità di produzione in ritiro dedicato;
    - unità di produzione in scambio sul posto;
    - unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva;
  - b) le modalità con le quali la quota residua dei corrispettivi di sbilanciamento riferita alle unità di produzione in ritiro dedicato e alle unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva (limitatamente alla parte relativa all'energia elettrica non incentivata e all'energia elettrica ammessa a beneficiare della tariffa fissa di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012) sia ripartita tra i vari produttori interessati da tali regimi commerciali;
  - c) il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, da applicarsi nel caso di impianti ammessi a beneficiare del ritiro dedicato e nel caso di impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011 (limitatamente, in quest'ultimo caso, all'energia elettrica non incentivata);
- il GSE ha sottoposto a pubblica consultazione le modalità di cui al precedente alinea;
- il GSE, con lettere del 2 e 12 novembre 2012, ha trasmesso all'Autorità il documento recante le modalità da applicarsi ai fini dell'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva, nonché i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi;
- la Direzione Mercati dell'Autorità, con lettera del 14 novembre 2012, ha richiesto al GSE, tra l'altro, di:
  - a) rivedere i corrispettivi a copertura del servizio proposti, eliminando le discontinuità presenti al variare delle classi di potenza in cui sono stati suddivisi gli impianti che accedono al ritiro dedicato ed introducendo corrispettivi che, a mero titolo di esempio, variano gradualmente al variare della potenza o dell'energia elettrica ceduta al GSE o prevedendo un corrispettivo caratterizzato dalla presenza di una componente funzione della potenza dell'impianto e di una componente funzione dell'energia elettrica ceduta al GSE;

- b) definire un opportuno corrispettivo a copertura dei servizi proposti, da applicarsi all'energia elettrica non incentivata di cui alla deliberazione ARG/elt 1/09 (tariffa fissa onnicomprensiva di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008) e all'energia elettrica non incentivata di cui all'articolo 5, comma 5.1, dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr (tariffa fissa onnicomprensiva di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2011);
  - c) chiarire le modalità di applicazione della procedura di ammissione e sospensione dall'algoritmo di aggregazione di cui al paragrafo 3.2.1 del documento "Regole tecniche per il trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento di cui alla delibera 281/12" di cui al punto 2., affinché essa non si presti a discriminazioni fra le unità già presenti nell'ambito del ritiro dedicato e le unità che richiedono l'accesso al predetto regime amministrato successivamente al 1 gennaio 2013;
  - d) individuare le modalità con le quali potrebbero essere attribuiti ai singoli produttori ammessi al ritiro dedicato e alle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 i maggiori oneri o ricavi derivanti al GSE dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero; a tal fine, a mero titolo di esempio, si potrebbero adottare modalità di ripartizione analoghe a quelle previste per la "quota residua" dei corrispettivi di sbilanciamento;
  - e) valutare la necessità, nell'ambito di quanto previsto alla precedente lettera a), di rivedere il valore complessivo dei ricavi derivanti dai corrispettivi a copertura dei costi amministrativi, al fine di minimizzare il rischio di eventuali passività che dovessero originarsi a seguito del completamento del processo di separazione contabile promossa dalla deliberazione 140/2012/R/eel. Ciò anche in considerazione delle difficoltà di pervenire ad una identificazione precisa dei costi diretti e indiretti sostenuti dal GSE ai fini dell'erogazione dei servizi connessi con il regime di ritiro dedicato, in assenza di una contabilità separata e in attesa della conclusione del processo di Budgeting dell'anno 2013 e del provvedimento di cui alla deliberazione 140/2012/R/eel, in materia di definizione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE;
- la Direzione Mercati dell'Autorità, con lettera del 14 novembre 2012, ha inoltre evidenziato al GSE che:
    - a) dalle modalità di attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 non devono derivare oneri in capo alla componente tariffaria A3;
    - b) i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi riferiti al ritiro dedicato devono essere definiti in modo tale da non allocare oneri in capo alla componente tariffaria A3;
  - il GSE, con lettera del 21 novembre 2012, ha integrato le modalità di attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento nonché dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva, in coerenza con le richieste avanzate dalla Direzione Mercati dell'Autorità con lettera 14 novembre 2012.



## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare:
  - le modalità di attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012, come trasmesse dal GSE con lettera 21 novembre 2012, poiché appaiono coerenti con i principi sopra richiamati e contenuti nelle deliberazioni n. 280/07, 281/2012/R/efr e 343/2012/R/efr;
  - le modalità di attribuzione dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi di cui al ritiro dedicato, come trasmesse dal GSE con lettera 21 novembre 2012, poiché appaiono coerenti con i principi sopra richiamati e contenuti nelle deliberazioni n. 280/07 e 281/2012/R/efr;
- confermare che dalle modalità di cui al precedente alinea non debbano derivare maggiori oneri in capo alla componente tariffaria A3 e che in nessun modo i corrispettivi di sbilanciamento e i costi amministrativi in capo al GSE per il ritiro dedicato e la tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 siano posti a valere del Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate;
- modificare le deliberazioni ARG/elt 1/09 e 343/2012/R/efr, prevedendo che, limitatamente all'energia elettrica non incentivata relativa agli impianti che beneficiano delle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011 i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi siano posti pari a 0,05 c€/kWh, coerentemente con quanto già definito per l'energia elettrica non incentivata prodotta da impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012;
- modificare la deliberazione n. 280/07 e la deliberazione 343/2012/R/efr al fine di chiarire che i maggiori oneri o ricavi derivanti al GSE per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero siano posti a carico dei produttori ammessi al ritiro dedicato o alle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 secondo modalità definite dal GSE; ciò poiché gli effetti derivanti al GSE dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero non possono essere disgiunti dai corrispettivi di sbilanciamento;
- modificare le deliberazioni ARG/elt 1/09 e 343/2012/R/efr, prevedendo che, limitatamente all'energia elettrica non incentivata relativa agli impianti che beneficiano delle tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011, i maggiori oneri o ricavi derivanti al GSE per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero siano posti a carico dei produttori; ciò per la stessa motivazione di cui al precedente alinea;
- modificare le deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 1/09 e 343/2012/R/efr, eliminando, per semplicità, ogni riferimento alle modalità di applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento agli impianti di produzione appartenente ai punti di dispacciamento isolati, senza che ciò comporti effetti sui produttori, in quanto comunque trova applicazione la deliberazione ARG/elt 89/09

## **DELIBERA**

1. di approvare:
  - a) le modalità di attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012, come trasmesse dal GSE con lettera 21 novembre 2012, poiché appaiono coerenti con i principi sopra richiamati e contenuti nelle deliberazioni n. 280/07, 281/2012/R/efr e 343/2012/R/efr;
  - b) le modalità di attribuzione dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi di cui al ritiro dedicato, come trasmesse dal GSE con lettera 21 novembre 2012, poiché appaiono coerenti con i principi sopra richiamati e contenuti nelle deliberazioni 280/07 e 281/2012/R/efr;
2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 280/07 nei seguenti punti:
  - all'articolo 4, comma 4.2, è inserita la seguente lettera b): “
    - b) applica gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo quanto previsto dall'articolo 9;”
  - all'articolo 8, comma 8.2, le parole: “
    - unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva”sono sostituite dalle seguenti: “
    - unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011;
    - unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012;”
  - dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: “

**Articolo 9**

*Oneri o ricavi derivanti al GSE per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero*

9.1 I maggiori oneri o ricavi derivanti al GSE per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero sono posti a carico dei produttori ammessi al ritiro dedicato, secondo modalità definite dal GSE. Da tale attribuzione non devono derivare maggiori oneri in capo alla componente tariffaria A3.”;
- all'articolo 12, il comma 12.1 è sostituito dal seguente: “

12.1 La differenza tra i costi sostenuti dal GSE per l'erogazione dei prezzi minimi garantiti e i ricavi che derivano dalla vendita della quantità di energia elettrica ammessa a beneficiare di tali prezzi è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9.”;
- all'articolo 12, commi 12.3 e 12.4, le parole: “all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto”;
3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 1/09 nel seguente punto:

- all'articolo 4, comma 4.1, al termine della lettera b2), sono aggiunte le seguenti parole: “. Il GSE attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07”;
  - all'articolo 4, comma 4.1, la lettera b3) è sostituita dalla seguente: “  
b3) applica un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi pari a 0,05 c€/kWh”;
  - all'articolo 8, le parole:  
“all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”  
sono sostituite dalle seguenti:  
“all'articolo 49 del Testo Integrato Trasporto”;
4. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr nel seguente punto:
- all'articolo 5, commi 5.1, 5.2 e 5.3, al termine delle rispettive lettere b2), sono aggiunte le seguenti parole: “. Il GSE attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07”;
  - all'articolo 5, commi 5.2 e 5.3, al termine delle rispettive lettere a2), sono aggiunte le seguenti parole: “. Il GSE attribuisce, altresì, gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero, secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07”;
  - all'articolo 5, comma 5.1, la lettera b3) è sostituita dalla seguente: “  
b3) applica un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi pari a 0,05 c€/kWh”;
5. di eliminare le parole “, ad eccezione degli impianti appartenenti a punti di dispacciamento isolati” dagli Allegati A alle deliberazioni n. 280/07 e ARG/elt 1/09 nonché delle parole”, ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati” dall'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr;
6. di prevedere che il GSE, con cadenza almeno trimestrale, trasmetta alla Direzione Mercati dell'Autorità:
- i risultati dell'attività di previsione delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di cui il medesimo GSE è utente del dispacciamento;
  - l'entità, almeno per ogni zona di mercato e per ogni regime commerciale, delle “quote residue” dei corrispettivi di sbilanciamento;
  - i risultati derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero;
  - i risultati dell'applicazione delle modalità di attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 novembre 2012

IL PRESIDENTE:  
*Guido Bortoni*